



Sentenza n. 225/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24027** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 41033 reso dal sig. SURACE Francesco quale Economo del Presidio ospedaliero di Tropea (VV) - per l'esercizio finanziario 2018;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, uditi per l'Ufficio del Pubblico Ministero il dott. Costantino Nassis che concludeva come da verbale di udienza; nessuno è comparso per l'Amministrazione e per l'agente contabile.

FATTO

1. Con relazione n. 146/2024 il Magistrato istruttore rappresentava che il conto è pervenuto alla Segreteria della Sezione in data 21/11/2022 (resa SIRECO n. 422689), a seguito di giudizio per resa di conto n. 22455 e che il predetto giudizio è stato de-

finito con il decreto n. 304/2022 del Giudice monocratico designato, alla luce del deposito da parte dell'ASP di Vibo Valentia, in data 21/11/2022, del conto iscritto al n.41033 relativo all'esercizio finanziario 2018, previa parificazione.

Il conto giudiziale è stato compilato d'ufficio dall'ASP di Vibo Valentia, in ottemperanza al decreto n. 371 del 13.12.2021 del Giudice monocratico e firmato per l'agente contabile dal Direttore dell'U.O. Provveditorato, economato e gestione Logistica dell'ASP di Vibo Valentia dr. Gianfranco Ielo e dal responsabile del Procedimento, dr. Domenico Dominelli.

La relazione istruttoria indica che il conto giudiziale attiene alla gestione economale del Presidio Ospedaliero di Tropea ed espone un importo pari ad € zero nella sezione Assegnazione dote 2018.

Dalla documentazione versata in atti, e segnatamente dalla deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia n. 1628/CS del 15/11/2022 (con cui il conto per il periodo in esame è stato parificato d'ufficio), viene indicato che il conto presenta risultanze contabili di spesa pari a euro zero, considerato che l'agente contabile non ha ricevuto mandati diretti, perché non gli sono state assegnate somme da impiegare per le spese economali.

Inoltre, il conto giudiziale non presenta alcuna irregolarità formale essendo stato parificato anche se espone una gestione pari a euro zero.

Peraltro, il Magistrato istruttore rappresentava che gli analoghi conti giudiziali del medesimo agente contabile, in assenza di gestione, sono stati sottoposti all'esame del Collegio, che si è pronunciato favorevolmente sulla regolarità con le sentenze n. 51/2024 del 8.11.2023/9.4.2024 (esercizio finanziario 2015, periodo 19.10.2015 – 31.12.2015) e con sentenza n. n. 52/2024 del 8.11.2023/9.4.2024 (esercizio 2016).

Pertanto, pur risultando il conto in esame regolare dal punto di vista formale e sostanziale, concludeva ritenendo opportuno sottoporre al Collegio anche il conto giudiziale in esame per la verifica della regolarità della gestione in analogia con quanto già effettuato per gli esercizi precedenti.

2. Ad esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, atteso che non vi era prova della notifica da parte dell'Amministrazione della relazione e del DFU all'agente contabile e nessuno era comparso in udienza, con ordinanza n. 41/2025, il Collegio ordinava la rinnovazione della notifica della fissazione di udienza, rinviando per l'udienza del 17 settembre 2025.

3. In data 3.7.2025 veniva depositata la relata di notifica a mezzo pec da parte dell'Amministrazione all'agente contabile, a cui faceva seguito il deposito, in data 12.9.2025 della attestazione dell'agente contabile di avvenuta ricezione della ordinanza e della relazione.

4. All'udienza del 17 settembre 2025 il Pubblico Ministero

nulla osservava; per l'Agente contabile e l'Amministrazione nessuno è comparso.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Alla luce delle conclusioni riportate dal magistrato istruttore nella propria relazione si evidenzia una apparente contraddittorietà tra la richiesta di apertura del giudizio al fine di sottoporre al Collegio il conto giudiziale per la verifica della regolarità, da un lato, e la rappresentazione, al termine dell'istruttoria, di un conto "*regolare dal punto di vista formale e sostanziale*", dall'altro lato; ipotesi quest'ultima contemplata dall'art. 146, comma 1, c.g.c. a mente del quale per l'accertata regolarità il Magistrato istruttore propone il discarico.

Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria e delle indicazioni della relazione conclusiva secondo cui il conto giudiziale non presenta alcuna irregolarità formale essendo stato parificato anche se espone una gestione pari a euro zero, in assenza di gestione, deve essere dichiarata la regolarità del conto con discarico dell'agente contabile.

6. Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24027** del Registro di Segreteria:

- dichiara la regolarità del conto n. 41033 e discarico

